



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 137 DEL 30/11/2023

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE TRIBUTI

PRESENTATA DA: TOVO ROBERTO

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Beccati Genny

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta e conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Visti, in particolare, i commi da 748 a 760 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta;

Rilevato che il comma 741, lettera c punto 6, ha ripristinato la potestà regolamentare, consentendo la possibilità di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che



COMUNE DI ROVIGO

la stessa non risulti locata ed in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, come previsto dall'art. 8 comma 1, lettera F) del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU;

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari, come previsto dall'art. 21 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU;

Preso atto di quanto disposto dal comma 48 dell'art. 1 della Legge 30 Dicembre 2020 n. 178, secondo il quale *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”*;

Preso atto che con sentenza n. 209 del 12/09/2022 depositata il 13/10/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1 comma 759 lett. g-bis) della Legge 160/2019, così come aggiunto dall'art. 1, comma 81, della Legge 197/2022, secondo il quale *“gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.”*;

Dato atto che l'art. 1, comma 756 della Legge 160/2019, così come modificato dall'art. 1, comma 837 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone che *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.”*;

Richiamato l'art. 1, comma 757 della Legge 160/2019, il quale dispone che *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”*;



COMUNE DI ROVIGO

Richiamato l'art. 1, comma 764 della Legge 160/2019, il quale dispone che *“In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.”*;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, modificato dall'art. 1, comma 837 della Legge 197/2022, il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede che *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.”*;

Richiamata la Risoluzione n. 7/DF del MEF del 21 Settembre 2021 ad oggetto *“Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021.”;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 Luglio 2023, con il quale vengono individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU ed il comunicato del 22 Settembre 2023 del Ministero delle Economia e delle finanze ad oggetto *“Apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote dell'IMU. Tempistica. Pubblicazione delle relative linee guida.”*;

Tenuto conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

Dato atto che il Decreto del Mef del 7 Luglio 2023 prevede che l'applicazione informatica deve essere utilizzata anche dai comuni che non intendono differenziare le aliquote ulteriormente rispetto alle previsioni di legge e che nel caso di mancata coincidenza tra quanto riportato nella delibera ed il prospetto inserito nel portale del federalismo fiscale, prevale quanto stabilito nel prospetto;

Premesso che il portale del Ministero ha consentito solo la prima fase di visualizzazione e simulazione dei dati non aprendo operativamente la possibilità ai Comuni di procedere con il caricamento delle aliquote a valere per l'anno 2024;

Dato atto che l'Ufficio Tributi in data 10/11/2023, ha presentato all'Amministrazione Comunale una proposta di Delibera di Consiglio Comunale nella quale venivano approvate le aliquote Imu a valere per l'anno 2024, allegando quale parte integrante, la bozza del prospetto delle aliquote redatto secondo quanto previsto dal Decreto del MEF del 7 luglio 2023 che doveva essere modificata in seguito all'attivazione nel portale Ministeriale al nuovo anno di imposta;

Preso atto in sede di conversione del D.L 132/2023, la Legge 27 novembre 2023, n. 170 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.”* ha introdotto l'articolo 6 ter (Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali) secondo il quale *“1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.”*;

Dato atto che il comma 756 della legge 160/2019 prevede la diversificazione delle aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate col decreto ministeriale, e il comma 757 prevede l'obbligo di



COMUNE DI ROVIGO

redigere la delibera con il prospetto ministeriale, che è stato prorogato a decorrere dall'anno di imposta 2025, si ritiene opportuno procedere con l'approvazione delle aliquote Imu per l'anno 2024 confermando le aliquote approvate per l'anno 2023;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Tutto quanto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta relazione;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTA la Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di stabilità 2020);

VISTO Decreto Legge n. 34 del 30/4/2019, convertito nella Legge n. 58 del 28/06/2019;

VISTO il “Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie” approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 27/04/2020;

VISTO il “Regolamento per l'applicazione della “nuova IMU”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/07/2020;

VISTO l'art. 172, comma 1 lettera c), del D.Lgs 267/2000, secondo il quale al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

VISTI gli articoli 151 e 174 del D.Lgs 267/2000 secondo i quali gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario ed i suoi allegati entro la data del 31 dicembre di ogni anno;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 è stato conferito alla D.ssa Cittadin Nicoletta l'incarico Dirigenziale a valere per 3 anni dalla data del 15/11/2022;

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 è stato disposto l'ordine di sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del Regolamento delle funzioni Dirigenziali;

RILEVATO che nel caso di specie il Responsabile del Procedimento, è la D.ssa Beccati Genny, Istruttore Direttivo Contabile della Sezione Tributi, designata con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8.02.2019 e che alla D.ssa Genny Beccati con Decreto Dirigenziale n. 30 del 15/03/2022 è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa di tipo "A" per la sezione Tributi;

DATO ATTO che la 1ª Commissione Consiliare ha espresso il parere di competenza;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio: FAVOREVOLE;

b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: FAVOREVOLE;

Viene quindi messa ai voti in forma palese la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Scrutatori n. Presenti n. voti favorevoli n., voti contrari n. astenuti n.

per quanto sopra,

DELIBERA



COMUNE DI ROVIGO

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come integralmente trascritta e approvata;
2. Di approvare per l'anno 2024, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU per mille	Aliquote IMU %	Riferimento Legislativo (L. 160/2019)
1	Aliquota ordinaria per fattispecie diverse da quelle di seguito indicate	10,60 per mille	1,06 per cento	Art. 1, comma 754
2	Abitazioni principali, escluse le cat. A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze	Esente	Esente	Art. 1, comma 740
3	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,00 per mille, con detrazione di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione	0,6 per cento, con detrazione di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione	Art. 1, comma 748, 749
4	Immobili categoria D	10,60 per mille (di cui 7,6 per mille riservato allo Stato)	1,06 per cento (di cui 0,76 per cento riservato allo Stato)	Art. 1, comma 753
5	Aree fabbricabili	10,60 per mille	1,06 per cento	Art. 1, comma 754
6	Terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;	Esenti	Esenti	Art. 1, comma 758, lett. c)
7	Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione	Esenti	Esenti	Art. 1, comma 758, lett. a)
8	Terreni agricoli	10,60 per mille	1,06 per cento	Art. 1, comma 752
9	Immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.	Esenti	Esenti	Art. 21 Regolamento in materia di IMU e art. 1,



COMUNE DI ROVIGO

				comma 777, lett. e) L. 160/2019
10	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	1,00 per mille	0,1 per cento	Art. 1, comma 750
11	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	Esenti	Esenti	Art. 1, comma 751
12	Immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, aliquota ridotta limitatamente agli immobili concessi in locazione agevolata a titolo di abitazione principale con residenza anagrafica del conduttore ed eventuali pertinenze, alle condizioni stabilite negli accordi territoriali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 09.12.1998, n. 431 e riferito a contratti agevolati, contratti transitori e contratti per studenti universitari, approvando l'allegato modello di richiesta che i soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi per poter usufruire del beneficio (<u>allegato 1</u>)	9,60 per mille, ridotta del 25%	0,96 per cento, ridotta del 25 %	Art. 1, comma 760
13	Aliquota ridotta limitatamente ai fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione a conduttori assoggettati a sfratto per morosità convalidato con sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria, a decorrere dalla data dell'intimazione di sfratto e fino all'avvenuto rilascio degli stessi, approvando l'allegato modello di richiesta che i soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi per poter usufruire del beneficio (<u>allegato 2</u>)	4,00 per mille	0,40 per cento	
14	Azzeramento limitatamente agli immobili ad uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), sfitti da almeno 6 mesi e riaffittati nel corso dell'anno 2024 ad uso di esercizio di vicinato (con superficie di vendita non superiore a mq. 250), a condizione permanga il contratto di locazione in essere per almeno un anno e che vi sia l'impegno nel contratto stesso di trasferire una parte del beneficio fiscale dato dal presente azzeramento per il 40% al locatario tramite la riduzione del canone di locazione rispetto al canone stabilito dalle parti, approvando l'allegato modello di richiesta che i soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi per poter usufruire del beneficio (<u>allegato 3</u>)	0,00 per mille	0,00 per cento	



COMUNE DI ROVIGO

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6;
4. di prendere atto di quanto disposto dalla sentenza n. 209 del 12/09/2022 depositata il 13/10/2022, la Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
5. di prendere atto di quanto disposto dal comma 48 dell'art. 1 della Legge 30 Dicembre 2020 n. 178 secondo il quale *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”*;
6. di approvare gli allegati 1, 2 e 3, quali parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che con il loro inserimento nello sportello telematico del Comune di Rovigo potranno subire qualche modifica nell'impaginazione del modello stesso;
7. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2024;
8. di disporre che copia della presente deliberazione, venga inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
9. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico” del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *online*;
10. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, **immediatamente eseguibile**, stante l'urgenza di applicazione delle agevolazioni ed aliquote approvate, con voti favorevoli n....., voti contrari n....., astenuti n.....su n..... Consiglieri presenti in aula.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 30/11/2023

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale